

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA

Sedicesima (già Terza) Sezione Civile in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Giuseppe Di Salvo presidente

Dott. Stefano Cardinali giudice

Dott.ssa Clelia Buonocore giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 35400 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

TRA

LUCIANO (C.F. , elettivamente

domiciliato in

, che lo rappresentano e difendono per mandato

allegato all'atto di citazione.

Attore

Ε

S.p.A. (già S.p.A.), con sede legale in Roma,

al , in persona del legale

rappresentante p.t., Dott. Stefano elettivamente domiciliata in

e



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare.

CONCLUSIONI:

per l'attore: "Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la nullità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della King Long Italia S.p.A. (ora S.p.A.), all'adunanza del 3 agosto 2015, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014, assumendo ogni conseguenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese di lite";

per la convenuta: "Voglia il Tribunale, in via pregiudiziale di rito, accertata l'applicabilità ed efficacia, nella fattispecie concreta, della clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto della S.p.A., dichiarare improcedibile la domanda avanzata da Luciano, attesa la propria incompetenza a decidere in ordine alla stessa, adottando tutti i consequenziali provvedimenti. Nel merito, nella sola ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere di essere competente a decidere in ordine alla controversia all'attenzione, rigettare la domanda formulata da Luciano dacché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite e con condanna dell'attore al pagamento di una somma determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, III Luciano ha inteso adire il Tribunale nonostante co., c.p.c., atteso che avesse consapevolezza dell'esistenza, nello Statuto della S.p.A., di una clausola compromissoria, e considerato che lo Stesso, nell'atto di citazione, ha riportato solo parzialmente, in maniera artatamente fuorviante, quanto dichiarato dal Collegio sindacale nella propria relazione ex art. 2429 c.c.".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO **DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato Luciano, premessa la propria qualità di socio della King Long Italia S.p.A. (poi S.p.A.), impugnava la deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della predetta



società, all'adunanza del 3 agosto 2015, aveva approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.

A fondamento della spiegata impugnazione l'attore allegava che il bilancio in contestazione era stato redatto in patente violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e senza l'osservanza delle previsioni e prescrizioni degli artt. 2423 e 2426 c.c.; lamentava, in particolare, che

- ➤ nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c. il Collegio sindacale, facendo seguito a quanto già evidenziato in occasione delle verifiche periodiche, aveva dichiarato di "essere impossibilitato ad esprimere un giudizio sulla corretta valutazione ed esposizione in bilancio degli oneri pluriennali e delle rimanenze iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale";
- ➤ pur in difetto del consenso del Collegio sindacale, gli amministratori, violando i limiti previsti dall'art. 2426 c.c., avevano ritenuto di iscrivere in bilancio oneri pluriennali per un importo oltremodo consistente, peraltro senza fornire dati da cui inferire la previa valutazione della recuperabilità degli stessi;
- ➤ inoltre, nel medesimo bilancio e, segnatamente, nella relativa nota integrativa non risultavano forniti adeguati elementi per apprezzare la corretta e veridica appostazione delle rimanenze, indicate in complessivi euro 5.799.713,00 (a fronte di un valore di soli euro 232.205,00 nell'esercizio precedente);
- ➤ peraltro, le voci di bilancio in merito alle quali il Collegio sindacale aveva dichiarato di non potersi esprimere incidevano in maniera decisiva sui risultati di esercizio;
- ➤ infatti, nel documento contabile in questione risultavano iscritte immobilizzazioni immateriali per euro 3.141.784,00 e rimanenze per euro 5.799.713,00, con un valore di patrimonio netto pari ad euro 3.141.784,00;
- ▶ pertanto, ove fosse emersa la necessità di procedere alla "svalutazione" delle suindicate voci dell'attivo patrimoniale, il valore del patrimonio netto si sarebbe azzerato.

Su tali premesse Luciano rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.



Instaurato il contraddittorio si costituiva la S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.) che, in via preliminare, formulava eccezione di compromesso deducendo che, in forza della clausola trasfusa nell'art. 41 dello Statuto, la controversia promossa da Luciano andava rimessa alla cognizione arbitrale; eccepiva, poi, la genericità ed infondatezza delle contestazioni e censure svolte dall'attore lamentando, *inter alia*, che Luciano aveva richiamato solo parzialmente le considerazioni espresse dal Collegio sindacale nella relazione ex art. 2429 c.c. avendo omesso di riferire che il cennato organo di controllo aveva invitato i soci ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2014, evidenziando che lo stesso, nel complesso, risultava redatto con chiarezza e rappresentava in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.

Incardinatasi la lite, si dava corso all'istruttoria con la sola acquisizione di documentazione conferente, anche a mezzo dell'ordine di esibizione del Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio sindacale, impartito alla società convenuta su istanza di Luciano; indi la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione va disattesa l'eccezione preliminare di compromesso sollevata dalla S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.).

In proposito va osservato che è indubbiamente condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo cui le disposizioni in tema di arbitrato societario, dettate dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 (e rimaste in vigore pur dopo l'abrogazione delle norme sul rito societario, ad opera dell'art. 54, V co. della L. n. 69/2009) delineano un sistema improntato al *favor arbitrati*.

Invero, la volontà del legislatore della riforma di favorire la soluzione e composizione non giudiziale delle controversie endosocietarie può cogliersi, innanzitutto, nella previsione per cui la clausola compromissoria trasfusa nell'atto



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

costitutivo di una società commerciale, ove contempli la devoluzione ad arbitri delle controversie che coinvolgono amministratori, liquidatori e sindaci, vincola costoro in forza della mera accettazione dell'incarico (art. 34, IV co., del D.Lgs. n. 5/2003); espressione della medesima tendenza può ritenersi, poi, il disposto dell'art. 35, V co., del D.Lgs. n. 5/2003 che, da un canto, contiene l'espressa previsione della compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e, dall'altro, prevede che, in presenza di una clausola compromissoria che contempli la devoluzione ad arbitri di tali controversie in materia di validità delle deliberazioni assembleari, agli arbitri competa anche il potere di disporre, con decisione non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Tuttavia, è certo ben noto che anche per le controversie in materia societaria la compromettibilità in arbitri non è senza limiti, ché, invece, a mente dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 5/2003, non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nonché – per quanto di interesse nella fattispecie all'attenzione – quelle che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

D'altro canto è indubbio che l'art. 35 del D.Lgs n. 5/2003, nella parte in cui prevede la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari, debba leggersi alla luce del citato disposto dell'art. 34, volto a delineare il "possibile" oggetto delle clausole compromissorie statutarie; con la conseguenza che anche allorquando – come nella fattispecie all'attenzione – lo statuto di una società contenga una clausola compromissoria di ampia portata, atta a ricomprendere ogni controversia endosocietaria, al fine di verificare se possa devolversi al giudizio abitrale una questione determinata occorre pur sempre verificare se essa involga o meno diritti indisponibili.

Posto, dunque, che – analogamente, del resto, a quanto attualmente previsto per l'arbitrato di diritto comune, dall'art. 806 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 40/2006 – la compromettibilità in arbitri delle controversie endosocietarie riposa sul presupposto che le stesse non involgano diritti



indisponibili, occorre chiarire la portata della nozione della indisponibilità del diritto, con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari ed, in particolare, di quelle di approvazione del bilancio.

Orbene, in proposito ritiene il Tribunale di poter condividere e fare proprie le considerazioni espresse dalla Suprema Corte che, proprio in tema di impugnativa delle deliberazioni assembleari, ha avuto modo di precisare che ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, "l'area dell'indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà "collettiva" espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell'interesse comune dei partecipanti".

La Corte di Cassazione ha precisato, quindi, che "perché l'interesse possa essere qualificato come "indisponibile" è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla" (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772).

D'altro canto la Suprema Corte anche di recente ha ribadito l'indirizzo di cui sopra rimarcando che "Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di



società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 20674). Ed ancora: "Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla.[...] Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13031).

Ebbene, alla luce delle considerazioni sopra richiamate – che questo Tribunale ritiene di condividere e fare proprie – deve risolutamente escludersi la compromettibilità in arbitri della presente controversia, promossa da Luciano al fine di ottenere la declaratoria della nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.) per illiceità del relativo oggetto e, segnatamente, per violazione, in sede di redazione del suddetto "documento contabile", dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza enunciati dall'art. 2423 c.c., oltre che di specifiche previsioni codicistiche preordinate proprio ad assicurare la funzione informativa propria del bilancio di esercizio di società di capitali.



Disattesa l'eccezione preliminare di compromesso, prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, al fine di una più agevole esposizione delle ragioni della presente decisione par d'uopo richiamare per brevi cenni i principi che, inderogabilmente, devono orientare la redazione del bilancio di esercizio di una società, nonché le norme di dettaglio poste nel Codice civile per delineare la struttura necessaria del cennato "documento contabile", ed indicare i criteri da adottare nella valutazione ed appostazione delle diverse "voci".

Come certo noto, il legislatore del Codice civile vigente assegna al bilancio di esercizio una duplice funzione, ovvero quella di individuare, con criteri prudenziali, il risultato economico (utile o perdita) conseguito nell'esercizio di riferimento, e quella di esporre la composizione e consistenza del patrimonio nonché la situazione finanziaria della società al termine dell'esercizio.

Proprio in relazione ai cennati scopi, il documento che costituisce il bilancio in senso stretto deve necessariamente essere formato di due parti, ovvero del conto economico, che rappresenta e dimostra il risultato conseguito, nonché dello stato patrimoniale, che espone e rappresenta la "situazione" del patrimonio sociale.

Va, tuttavia, precisato che, in forza delle previsioni del primo comma dell'art. 2423 c.c., il bilancio sociale è composto, indefettibilmente, da tre documenti contabili e, segnatamente, oltre che dallo stato patrimoniale e dal conto economico, anche dalla nota integrativa.

In particolare la nota integrativa – introdotta dal D.Lgs. n. 127/1991 di attuazione della IV e VII Direttiva CEE – è destinata ad assolvere non solo ad una funzione esplicativa, ovvero di chiarimento ed illustrazione delle varie poste di bilancio, ma anche ad una funzione integrativa, dacché destinata a contenere, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli altri due documenti.

Ciò posto, va ora precisato che il secondo comma del citato art. 2423 c.c. detta i principi fondamentali che devono orientare la redazione del bilancio, affinché tale documento contabile possa assolvere alla funzione sua propria, nell'interesse dei soci, dei terzi e del mercato in genere.



Segnatamente, il secondo comma dell'art. 2423 c.c. prevede che il bilancio debba essere redatto "con chiarezza" e debba rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

E, come certamente ben noto, costituisce *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

In altri termini un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, II co., c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881).

Esaminando nel dettaglio la portata del disposto del secondo comma dell'art. 2423 c.c. va rammentato che con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata ed "intellegibile" informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui "fattori" positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l'indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo.



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento che della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell'esercizio.

In particolare il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano.

E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell'impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie.

Va, poi, rammentato che la veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l'esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione.

Ancor più marcato è il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste.

Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorquando le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal Codice civile.

In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell'osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili - in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazioni dei singoli elementi.

Ed a tale ultimo proposito va rammentato che il legislatore, proprio al fine di consentire il più possibile l'attuazione pratica dei precetti inderogabili di chiarezza, correttezza e veridicità del bilancio, con l'art. 2423 *bis* c.c. ha dettato una serie di "principi di redazione del bilancio", sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili.

Segnatamente, i principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423 *bis* c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) il principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) il principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo il legislatore, con gli artt. 2424 e ss c.c., ha posto la disciplina di dettaglio in tema di struttura del bilancio e di criteri di valutazione degli elementi e beni in esso indicati.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta va rimarcato che Luciano, a fondamento della spiegata impugnazione, ha allegato che a) gli amministratori avevano ritenuto di iscrivere in bilancio oneri pluriennali per un importo oltremodo consistente, senza il consenso del Collegio sindacale e, peraltro, senza fornire elementi da cui inferire la previa valutazione della recuperabilità degli stessi; b) nel medesimo bilancio – e, segnatamente, nella relativa nota integrativa - non risultavano forniti adeguati elementi per apprezzare la corretta e veridica appostazione delle rimanenze, indicate in complessivi euro 5.799.713,00 (a fronte di un valore di soli euro 232.205,00 nell'esercizio precedente).

Oneri pluriennali

Le specifiche condizioni per l'iscrizione in bilancio dei cd. oneri pluriennali e dell'avviamento nonché i criteri di valutazione di dette immobilizzazioni immateriali trovano disciplina nei nn. 5) e 6) del primo comma dell'art. 2426 c.c..



Come noto le disposizioni in questione sono state modificate dal D.Lgs. n. 139/2015 che, recependo l'art. 12, par. 11, della Direttiva 2013/34/UE, ha significativamente limitato l'ambito degli oneri capitalizzabili, escludendo da esso i costi di ricerca ed i costi di pubblicità.

Nella fattispecie concreta, tuttavia, trova applicazione, ratione temporis, il previgente disposto dell'art. 2426 c.c. che, con specifico riferimento agli oneri pluriennali, al n. 5) del primo comma così recitava: "I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni [...]".

La disposizione sopra richiamata, in conformità al principio di competenza, ammette la capitalizzazione degli oneri pluriennali e l'iscrizione degli stessi tra le immobilizzazioni immateriali – in luogo della relativa integrale imputazione al conto economico dell'esercizio nel corso del quale i costi sono stati sostenuti – solo a condizione che essi abbiano utilità pluriennale; segnatamente, gli oneri pluriennali possono costituire oggetto di capitalizzazione soltanto ove sussista la prospettiva della loro recuperabilità mediante i ricavi futuri, sicché allorquando le previsioni dei risultati economici degli esercizi futuri evidenzi una riduzione degli utili o una perdita, è necessario verificare se la redditività generale della società sia compatibile con la recuperabilità degli oneri pluriennali.

Va, ancora, rammentato che possono essere capitalizzati solo i costi specificamente indicati nel citato art. 2426 c.c., sempre che sussistano le ulteriori condizioni di legge.

In particolare, in forza del previgente dettato del n. 5 dell'art. 2426, I co., c.c. i costi di pubblicità potevano essere capitalizzati solo se legati all'avvio di una nuova attività o al lancio di un prodotto innovativo; i costi di ricerca, poi, potevano essere inclusi tra gli oneri pluriennali solo se relativi alla cd. ricerca applicata e non invece ove attinenti alla ricerca di base (costituendo, in tale ultimo caso, una utilità generica per l'impresa non legata ad uno specifico prodotto o



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

progetto, con conseguente impossibilità di stimare attendibilmente la recuperabilità dei relativi oneri).

Anche per la capitalizzazione dei costi di sviluppo – da intendere come quelli inerenti alla progettazione, costruzione e verifica di prototipi e modelli di prodotto nonché alla progettazione di prove, stampi e modelli concernenti la nuova tecnologia - era ed è necessario verificare la sussistenza di specifici requisiti e, segnatamente, dell'intenzione dell'impresa di realizzare il prodotto, dell'esistenza delle condizioni economiche all'uopo necessarie oltre che, naturalmente, dell'effettiva possibilità di recuperare i costi sostenuti mediante la commercializzazione del prodotto.

Infine, i costi di impianto e di ampliamento potevano e possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali soltanto se non legati all'ordinaria evoluzione dell'attività aziendale ma sostenuti in sede di costituzione ovvero nel quadro di piani di ampliamento e ristrutturazione volti a modificare la struttura aziendale o societaria allo scopo di perseguire nuove strategie imprenditoriali.

Per quanto, poi, di specifico interesse nella fattispecie concreta va rimarcato che, a norma dell'art. 2426, I co., n. 5 c.c., <u>l'iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali è subordinata, in ogni caso, al previo consenso del Collegio sindacale</u>.

Infine va rammentato che, nel caso di iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali e, dunque, di capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento e dei costi di sviluppo (oltre che, nel sistema previgente, di quelli di ricerca e di pubblicità), vanno assolti anche gli specifici oneri informativi previsti dall'art. 2427, n. 3, c.c.; norma che – come noto – impone di illustrare nella nota integrativa la composizione delle voci dei costi capitalizzati, le ragioni della loro iscrizione e delle modalità di ammortamento prescelte. In particolare nella nota integrativa occorre dare indicazione sia dell'esistenza dei presupposti che legittimano la capitalizzazione degli oneri pluriennali sia, con riferimento ai costi di sviluppo, delle modalità di determinazione della vita utile ovvero delle circostanze che non ne consentono l'attendibile determinazione (comportando, dunque, l'assoggettamento al termine massimo di ammortamento di cinque anni).

Rimanenze



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

Come noto l'art. 2424 c.c. prevede che le rimanenze siano ricomprese nella voce "attivo circolante" dello stato patrimoniale, e le classifica in a) materie prime, sussidiarie e di consumo; b) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; c) lavori in corso su ordinazione; d) prodotti finiti e merci; e) acconti.

I criteri di valutazione delle rimanenze sono, poi, previsti dall'art. 2426 c.c., ai nn. 9 e ss..

In particolare, la disposizione citata prevede che le rimanenze devono essere iscritte al costo di acquisto ove si tratti di merci e materie prime, ed al costo di produzione ove si tratti di prodotti finiti, semilavorati o in corso di lavorazione; va, tuttavia, rimarcato che, ove minore rispetto a quelli sopra indicati, il valore da considerare per l'iscrizione delle rimanenze è quello desumibile dall'andamento di mercato.

La norma citata precisa, ancora, che nel costo di acquisto si computano anche gli oneri accessori ad esclusione di quelli finanziari; il costo di produzione, invece, può comprendere anche gli oneri finanziari ed è la risultante di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.

Analoga previsione si rinviene, anche nel Principio contabile 13 a mente del quale "le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. Tale criterio è coerente con un approccio prudenziale alle valutazioni e quindi con il concetto che, allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di realizzazione desumibile dal mercato"

Per i beni fungibili, in alternativa a quelli sopra richiamati, possono essere utilizzati anche diversi criteri di valutazione quali i cd. LIFO e FIFO o il criterio del costo medio ponderato.

Esame delle specifiche censure sollevate da Luciano.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare certamente fondata la doglianza formulata dall'attore con riferimento alla iscrizione in bilancio di ingenti oneri pluriennali, pur in difetto del previo consenso del Collegio sindacale prescritto dall'art. 2426, n. 5, c.c..



Nel bilancio della King Long Italia S.p.A. (ora S.p.A.) relativo all'esercizio 2014 risultano iscritti, tra le immobilizzazioni immateriali, costi di impianto e di ampliamento per un valore di euro 2.731.825 (a fronte del valore di euro 903.487,00 dell'esercizio precedente) nonché costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per euro 112.566,00.

Come accennato, la capitalizzazione dei predetti costi e la relativa iscrizione in bilancio poteva aver luogo solo con il consenso del Collegio sindacale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2426, n. 5, c.c..

Senonché di tale consenso non vi è traccia in atti ed, in particolare, nella relazione redatta dal Collegio sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2429 c.c..

In proposito va rammentato che è proprio nella cennata relazione che il Collegio sindacale deve illustrare – e motivare - il consenso prestato alla iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali ed ai criteri prescelti per il relativo ammortamento; l'illustrazione delle ragioni che sostengono la manifestazione del consenso può essere anche sintetica purché tale da consentire ai soci di apprezzarne la portata.

Ed invece, nel caso di specie, proprio con riferimento agli oneri pluriennali, nella relazione ex art. 2429 c.c. predisposta dal Collegio sindacale in relazione al bilancio della società convenuta relativo all'esercizio 2014 è dato leggere quanto segue: "Facendo seguito a quanto evidenziato nelle verifiche periodiche effettuate, il Collegio sindacale osserva che alla data odierna è impossibilitato ad esprimere un giudizio sulla corretta valutazione ed esposizione in bilancio degli oneri pluriennali [...]. Ed, ancora, "[...] possiamo affermare che il sopramenzionato bilancio – ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai sopra menzionati rilievi meglio dettagliati nel corso delle verifiche periodiche, nel suo complesso risulta redatto con chiarezza".

Non va taciuto, poi, che – come pure lamentato da Luciano – si palesano del tutto insufficienti anche le informazioni fornite con la nota integrativa in relazione agli oneri pluriennali.



Repert. n. 6255/2019 del 18/03/201

Invero, pur a fronte delle previsioni e prescrizioni dell'art. 2427, nn. 3 e 3 bis c.c., nel caso di specie nella nota integrativa al bilancio 2014 non risultano neppure accennate le ragioni della capitalizzazione ed iscrizione in bilancio dei costi di impianto ed ampliamento e dei costi di sviluppo nonché di quelli di pubblicità, né risultano forniti elementi concreti sulla scorta dei quali apprezzare l'effettiva utilità pluriennale degli stessi.

Deve, ancora, rilevarsi che analogo non liquet risulta espresso nella relazione redatta dal Collegio sindacale anche con riferimento alle rimanenze ed ai relativi criteri di valutazione.

Del pari, nonostante la rilevante variazione in aumento del valore delle rimanenze – iscritte per euro 5.797.391,00 a fronte di un valore di euro 1.361.437 nell'esercizio precedente – nessuna utile indicazione esplicativa si rinviene, nella nota integrativa, con riferimento a tale voce dell'attivo circolante.

Anche sotto tale profilo, dunque, il bilancio per cui è causa può dirsi redatto in violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c. ed, in particolare, del principio di chiarezza; e ciò tanto più ove si ponga mente alla dichiarazione del Collegio sindacale in merito alla indisponibilità di elementi per apprezzare la corretta valutazione delle rimanenze ed alla circostanza che neppure nel corso dell'assemblea chiamata ad approvare il predetto bilancio gli amministratori della società convenuta hanno ritenuto di fornire chiarimenti in risposta agli specifici rilievi circa la sopravvalutazione dei "prodotti finiti" formulati dal delegato di Luciano.

In definitiva, dunque, va dichiarata la nullità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della King Long Italia S.p.A. (ora S.p.A.), all'adunanza del 3 agosto 2015, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.

Alla soccombenza consegue la condanna della S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.) alla rifusione, in favore di Luciano, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle



attività processuali espletate e documentate in atti e facendo applicazione del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 35400/2016 R.G., così provvede:

- Dichiara la nullità della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della King Long Italia S.p.A. (ora S.p.A.), all'adunanza del 3 agosto 2015, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.
- Condanna la S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.) alla rifusione, in favore di Luciano, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 9.536,00 di cui euro 1.036,00 per spese vive ed euro 8.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2019.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Clelia Buonocore

Giuseppe Di Salvo

